

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l'art.32;

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 2 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione, fra gli altri, del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- la Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale (in seguito POR) FESR 2007-2013 dell'Emilia-Romagna nel suo testo definitivo;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare l'art. 26 che:

- ha previsto il conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di sviluppo economico nonché il conferimento alle Regioni della competenza legislativa in merito alle aree produttive industriali e artigianali e alle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
- ha previsto che le leggi regionali disciplinino le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione;
- ha stabilito che le Regioni individuino le aree sopra citate scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente

dimessi e che al procedimento di individuazione partecipino gli enti locali interessati;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del sistema regionale e locale", e in particolare:

- l'art. 49, comma 4, secondo cui la Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree produttive industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112/1998;

- l'art. 62, comma 1, secondo il quale la Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata;

- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, recante "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale",

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e in particolare:

- l'art. A-13, recante la disciplina relativa agli ambiti specializzati per attività produttive;

- l'art. A-14, recante la disciplina delle aree ecologicamente attrezzate;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/2002, recante "Approvazione della direttiva generale sull'attuazione della L.R. n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto ambientale' e delle 'linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del sia per la procedura di via' (art. 8, L.R. n.9/99) ", e in particolare il paragrafo 3.5 che contiene le prime linee di indirizzo in merito alla individuazione, realizzazione e gestione di aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 13 giugno 2007, n. 118, recante "Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/2000, art. 16 e A-14);

- la Deliberazione di Giunta 15 novembre 2006, n. 1585, recante "Realizzazione di aree di insediamento produttivo industriale e artigianale, anche ecologicamente attrezzate. Approvazione schema di accordo con le Province e di traccia per la realizzazione di studi e proposte. Impegno di spesa";

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna, al fine della realizzazione delle proprie politiche di sostegno allo sviluppo competitivo del sistema produttivo, ritiene necessario attuare, oltre ai tradizionali strumenti di agevolazione diretta alle imprese anche nuove tipologie di intervento finalizzate alla realizzazione di adeguate ed efficienti aree di insediamento produttivo industriale e artigianale, in particolare di aree ecologicamente attrezzate;

- che tali nuove tipologie di intervento devono necessariamente attuarsi in sinergia con le politiche volte a definire i migliori criteri di utilizzo e di uso del territorio regionale, che siano finalizzati rendere sostenibile, in un'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la presenza di insediamenti produttivi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che, al suddetto fine la Regione ha stipulato in data 13 dicembre 2006, con le nove Province del territorio, un apposito accordo finalizzato a disciplinare le forme di reciproca collaborazione, anche in termini finanziari, in merito alla realizzazione di aree di insediamento produttivo, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, dotate di infrastrutture di reti e relativi impianti nonché di centri integrati di servizio;

Richiamati:

- l'art. 2 del suddetto accordo, che ha previsto il cofinanziamento, da parte della Regione, di studi finalizzati ad una ricognizione delle aree produttive esistenti in ciascuna provincia nonché di quelle interessate ad un progetto finalizzato alla loro riqualificazione come aree ecologicamente attrezzate, distinguendo fra nuove aree di rilievo sovracomunale, nuove aree di rilievo comunale e aree esistenti da riqualificare ed evidenziando le loro previsioni negli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti;

- l'art. 3 del suddetto accordo, che ha previsto:

- che le Province, in coerenza con gli studi sopra citati e in accordo con i Comuni, si impegnano ad elaborare proposte progettuali per lo sviluppo di aree di insediamento produttivo, in particolare di aree ecologicamente attrezzate;
- che la Regione provvede ad emanare un invito alle Province a presentare proposte, indicando criteri, modalità, soggetti finanziabili e tempi di presentazione dei progetti che dovranno essere corredati del relativo piano finanziario e del contributo richiesto;

Considerato altresì:

- che il POR 2007-2013 contiene l'Asse 3 recante "Qualificazione energetico-ambientale e sviluppo sostenibile", il cui obiettivo specifico è quello di promuovere la competitività energetica e la riqualificazione energetico-ambientale del sistema produttivo;

- che il suddetto obiettivo viene perseguito attraverso tre specifiche attività tra le quali l'Attività III. 1.1, avente come finalità quella dell'Innalzamento della dotazione energetico-ambientale delle aree produttive;

- che, in particolare, la suddetta attività:

- è finalizzata al sostegno della qualificazione del sistema produttivo attraverso interventi di sistema che promuovano il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse nell'ottica della riduzione delle emissioni inquinanti;
- mira a promuovere la realizzazione di impianti, sistemi e infrastrutture puntuali e a rete, funzionali all'uso efficiente dell'energia, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, compresa la cogenerazione e il teleriscaldamento asserviti ad insediamenti produttivi nella logica di aree ecologicamente attrezzate;
- è diretta a promuovere interventi a finalità collettiva che dovranno insistere su aree ad elevata densità di imprese ove la realizzazione e la riqualificazione di strutture e infrastrutture può consentire il raggiungimento di idonee economie di scala;
- prevede che gli interventi suddetti si attuino attraverso programmi proposti dalle Province le quali dovranno individuare le aree oggetto di intervento con riferimento alla programmazione regionale e

territoriale, anche in considerazione delle dinamiche, da sostenere prioritariamente nella creazione di nuove aree, del reinsediamento e della diffusione dello sviluppo nelle zone a minore concentrazione industriale e sulla base dei criteri forniti dall'Autorità di Gestione coerenti con l'"Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate" approvato in attuazione della Legge Regionale n. 20/2000;

Dato, quindi, atto che, secondo quanto previsto nell'accordo stipulato in data 13 dicembre 2006 e nell'attività III. 1. 1 del POR sopra citati:

- la realizzazione nel territorio regionale di aree ecologicamente attrezzate avverrà tramite il cofinanziamento, da parte della Regione, di programmi di investimento proposti dalle Province a seguito di un formale invito della Regione medesima nel quale saranno indicati i criteri, le modalità, i soggetti finanziabili e i tempi di presentazione dei progetti che dovranno essere corredati del relativo piano finanziario e del contributo richiesto;

- che per il suddetto cofinanziamento la Regione utilizzerà, risorse finanziarie provenienti dalle seguenti fonti di entrata:

- fondi strutturali a valere sul POR 2007-2013, per quanto riguarda il cofinanziamento di programmi di investimento relativi alla realizzazione di impianti, sistemi e infrastrutture a rete, funzionali all'uso efficiente dell'energia, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, compresa la cogenerazione e il teleriscaldamento, secondo quanto previsto dalla sopra citata attività III. 1. 1.;
- bilancio regionale, per quanto riguarda la realizzazione di impianti, sistemi e infrastrutture a rete non attinenti all'aspetto energetico, secondo quanto previsto nell'accordo stipulato in data 13 dicembre 2006;

Ritenuto necessario - al fine di dare avvio alla realizzazione di aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale tramite l'attuazione di quanto previsto nell'accordo stipulato in data 13 dicembre 2006 e nella sopra citata attività III. 1.1 del POR 2007-2013, provvedere, con il presente atto alla approvazione delle modalità di svolgimento della procedura finalizzata al finanziamento della realizzazione delle suddette aree;

Ritenuto altresì necessario demandare al Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, in qualità di Autorità di gestione del POR 2007:

- l'approvazione del piano regionale degli interventi finanziabili nonché la definizione dei contributi a ciascuno di essi assegnato secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato 1 al presente provvedimento;

- l'approvazione degli schemi delle convenzioni di cui all'allegato 1, paragrafo 3, lettera c) da stipulare con ciascuna Provincia nonché la sottoscrizione delle convenzioni medesime;

- l'approvazione degli schemi delle convenzioni di cui all'allegato 1, paragrafo 3, lettera d) da stipularsi tra la Regione, le Province e i soggetti realizzatori degli interventi finanziabili nonché la sottoscrizione delle convenzioni medesime;

- la nomina dei componenti il nucleo di valutazione competente in merito all'esame di ammissibilità dei programmi di investimento presentati dalle Province nonché in merito all'esame di ammissibilità e alla valutazione e selezione degli interventi in essi previsti ai fini dell'approvazione del piano regionale degli interventi finanziabili;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna";

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 450/2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle Delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con Delibera 447/2003 e successive modifiche", esecutiva ai sensi di legge;

- le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e 1663 del 27 novembre 2006;

Dato atto:

- del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi delle citate L.R. n. 43/2001 e della Deliberazione di Giunta n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- l'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - contenente le modalità di svolgimento della procedura finalizzata al finanziamento della realizzazione di aree ecologicamente attrezzate nell'ambito territoriale e in attuazione dell'attività III.1.1 del POR FESR 2007/2013 e dell'accordo tra la Regione e le province sottoscritto in data 13 dicembre 2006;

2. Di demandare Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, in qualità di Autorità di gestione del POR 2007:

- l'approvazione del piano regionale degli interventi finanziabili nonché la definizione dei contributi a ciascuno di essi assegnato secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- l'approvazione degli schemi delle convenzioni di cui al paragrafo 3, lettera c) dell'allegato 1 al presente provvedimento da stipulare con ciascuna Provincia nonché la sottoscrizione delle convenzioni medesime;
- l'approvazione degli schemi delle convenzioni di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'allegato 1 al presente provvedimento da stipularsi tra la Regione, le Province e i soggetti realizzatori degli interventi finanziabili nonché la sottoscrizione delle convenzioni medesime;
- la nomina dei componenti il nucleo di valutazione competente in merito all'esame di ammissibilità dei programmi di investimento presentati dalle Province nonché in merito all'esame di ammissibilità e alla valutazione e selezione degli interventi in essi previsti ai fini dell'approvazione del piano regionale degli interventi finanziabili;

3. di richiamare, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente dispositivo, quanto contenuto nelle premesse sopra riportate.

4. di pubblicare il testo integrale della presente Deliberazione, con il relativo allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R);

ALLEGATO 1

POR 2007-2013

(Decisione C(2007) n. 3875 del 7 agosto 2007)

ASSE III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
FINALIZZATA AL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE
DI AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE.
ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ III.1.1 DEL POR E
DELL'ACCORDO TRA REGIONE E PROVINCE
SOTTOSCRITTO IN DATA 13 DICEMBRE 2006.

1. OBIETTIVI

1.1 In attuazione dell'**attività III.1.1** "Innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree produttive" dell'**asse III** del POR 2007-2013 e dell'accordo stipulato in data 13 dicembre 2006, la Regione Emilia-Romagna, con il presente atto, intende dare avvio ad una **procedura negoziata** con le Province, connessa con la loro attività di programmazione dello sviluppo territoriale e avente come finalità quella di promuovere e sostenere la realizzazione di programmi di investimento destinati agli ambiti specializzati per aree produttive di cui all'Art. A-13 della L.R n.20/00, al fine di dotarli di infrastrutture, sistemi, servizi, idonei a configurarli quali **aree ecologicamente attrezzate** ai sensi dell'art. A-14 della Legge Regionale n. 20/2000 citata e secondo quanto disposto nel paragrafo 3.5 della Delibera di Giunta n. 1238/2002 nonché nell'Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico approvato con la Delibera dell'Assemblea Legislativa 13 giugno 2007, n. 118.

1.2 A tale fine, il presente atto definisce le fasi della procedura negoziata, nonché le modalità per la promozione, l'incentivazione e l'attuazione degli interventi finalizzati alla qualificazione delle suddette aree.

2. AREE CANDIDABILI AL FINANZIAMENTO

2.1 Le aree candidabili al finanziamento regionale devono essere individuate, a seconda dei casi, secondo le seguenti modalità:

- nell'ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- nell'ambito dei Piani Strutturali Comunali (PSC), adottati dai comuni in forma singola o in forma associata;
- nell'ambito degli Accordi territoriali previsti ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000;
- attraverso specifici atti adottati dalle Province e/o dai Comuni secondo le forme previste dai rispettivi ordinamenti.

3. FASI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

3.1 La **procedura negoziata finalizzata a** promuovere e sostenere la realizzazione di delle aree ecologicamente attrezzate **è costituita dalle seguenti fasi:**

- a) Presentazione alla Regione, da parte delle province:
 - dell'elenco delle aree produttive individuate tramite atti o indicazioni programmatiche dei Consigli o delle Giunte Provinciali e ritenute strategiche per lo sviluppo di insediamenti nell'ambito della programmazione territoriale, con indicazione – secondo un definito ordine di priorità - di quelle candidate ad assumere le caratteristiche di aree ecologicamente attrezzate e a beneficiare dei finanziamenti previsti nel presente atto. Le aree candidate al finanziamento regionale non potranno essere in numero superiore a 6 per ciascun territorio;

– di proposte di programmi di investimento, definiti dai soggetti proponenti e responsabili della progettazione e realizzazione delle aree, riferiti a ciascuna delle 6 aree candidate, contenenti il quadro coerente ed integrato degli interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile degli insediamenti produttivi nel contesto territoriale circostante, con particolare attenzione:

- alla prevenzione e riduzione degli impatti ambientali;
- alla riduzione e riciclo dei rifiuti;
- all'assetto razionale della mobilità interna delle persone e delle merci;
- alle connessioni con le vie di comunicazione più strategiche;
- al contenimento dei consumi energetici e alle misure di efficienza energetica;
- allo sviluppo di sistemi di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e/o da impianti di cogenerazione, trigenerazione e quadrigenrazione ad alto rendimento;
- allo sviluppo delle reti telematiche;
- allo sviluppo di sistemi in grado di garantire una adeguata e razionale accessibilità all'area e di conseguire cambiamenti rilevanti a favore delle modalità di trasporto meno energivore e inquinanti;
- alla riduzione delle emissioni di gas serra;

b) valutazione, da parte della Regione, dei programmi presentati e degli interventi in essi previsti e approvazione di un piano regionale degli interventi finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto dell'obiettivo della massima diffusività territoriale, della cantierabilità e della maggiore efficacia energetico-ambientale degli interventi;

c) stipula, tra la Regione e le Province interessate, di una convenzione avente ad oggetto le modalità e le procedure per lo svolgimento di parte dell'attuazione dell'attività III.1.1 del POR FESR 2007/2013 come stabilito nella Delibera Prot. n. DAP/08/216596;

d) stipula, tra la Regione, le Province e i soggetti attuatori, delle convenzioni di realizzazione degli interventi finanziati;

4. MODALITA' PER LA FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI

4.1 Con riferimento a ciascuna area candidata al finanziamento regionale, le Province presentano la proposta di programma, definita in modo concertato con i soggetti proponenti la candidatura dell'area, contenente:

- a) Il quadro conoscitivo dell'Area;
- b) Il Quadro di Riferimento Programmatico degli interventi;
- c) Il Quadro di Riferimento Progettuale degli interventi;
- d) Il Quadro di sintesi degli interventi prioritari;

4.2 Nella parte relativa al **Quadro conoscitivo dell'area** dovrà essere data evidenza della situazione ex ante il piano degli interventi, in particolare per quello che riguarda i seguenti elementi:

- nome e ubicazione dell'area;

- tipologia (nuova/esistente) dell'area;
- dimensione complessiva dell'area e della superficie interessata agli interventi;
- natura delle attività produttive prevalenti;
- proprietari dell'area;
- infrastrutture a rete esistenti (energia, trasporti, telematica, ciclo dell'acqua e dei rifiuti, dotazioni ecologico ambientali ecc...) e le loro eventuali criticità;
- servizi pubblici o di interesse collettivo operanti nell'area;
- caratteristiche degli impatti e delle interazioni significative dell'area nel contesto territoriale circostante.

4.3 Nella parte relativa al **Quadro di Riferimento Programmatico degli interventi** dovrà essere data adeguata evidenza dei seguenti elementi:

- conformità degli interventi alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti;
- recepimento degli obiettivi contenuti in piani o programmi sovraordinati relativi a profili inerenti agli obiettivi generali di cui al punto 3.1 lett. a).

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto energetico, il Quadro di riferimento programmatico dovrà evidenziare il contributo che gli interventi previsti nel programma sapranno assicurare in merito al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica definiti dal Piano Energetico Regionale approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 141/2007, quali:

- la riduzione dell'intensità energetica;
- la predisposizione di standard prestazionali e sistemi di certificazione energetica di area;
- l'aumento della qualità, flessibilità e sicurezza del sistema energetico locale attraverso lo sviluppo della generazione distribuita, dei sistemi di stoccaggio, della domanda interrompibile e la valorizzazione delle risorse locali anche marginali;
- la riduzione delle perdite di rete;
- la programmazione di servizi di Energy Management e di gestione della qualità ambientale;
- la riduzione del consumo di benzina e gasolio per autotrazione con carburanti, mezzi e sistemi di trasporto a basso impatto ambientale e ridotte emissioni di gas serra;
- la previsione della copertura, nei vari orizzonti temporali, della domanda di potenza elettrica locale, attraverso interventi di miglioramento della efficienza energetica, lo sviluppo della autoproduzione e di sistemi intelligenti di rete.

Nel caso di realizzazione di aree nuove, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, si dovrà fare riferimento ad un'area standard esistente di analoghe dimensioni e caratteristiche.

4.4 Nella parte relativa al **Quadro di Riferimento Progettuale** dovrà essere data adeguata evidenza dei seguenti elementi:

- caratterizzazione, dimensionamento, localizzazione degli interventi;
- rilevanza degli obiettivi conseguiti con la realizzazione degli interventi, rispetto agli obiettivi strategici definiti in piani o programmi sovraordinati inerenti ai profili in considerazione;
- livelli prestazionali degli interventi.

4.5 Nella parte relativa al **Quadro di sintesi degli interventi prioritari** dovrà essere data evidenza in particolare ai seguenti elementi:

- interventi da realizzare prioritariamente, con indicazione sintetica delle ragioni delle scelte a fronte delle alternative possibili;
- obiettivi conseguibili con la realizzazione degli interventi prioritari in termini di protezione ambientale, sostenibilità energetica, contenuti urbanistico-territoriali di qualità, sviluppo di infrastrutture e servizi di interesse collettivo;
- possibili impatti significativi sull'ambiente e il territorio connessi alla attuazione degli interventi prioritari;
- misure previste per impedire o mitigare i possibili impatti negativi;
- misure previste per il monitoraggio e la valutazione sistematica delle prestazioni del piano-programma e degli interventi prioritari;
- modalità e tempi di realizzazione degli interventi prioritari;
- soggetti realizzatori degli interventi prioritari;
- aspetti proprietari e gestionali relativi agli interventi prioritari;
- numero delle utenze finali interessate (documentate anche tramite accordi con le imprese insediate o insediande nell'area);
- elenco delle autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati richiesti per realizzare gli interventi;
- quadro economico-finanziario degli interventi, compresa la possibilità d'accesso a incentivi, provvidenze, meccanismi di sostegno pubblico comunque denominati;
- voci di spesa finanziabili per ciascun intervento, ai sensi del presente provvedimento;
- esistenza o previsione di un accordo tra le PP.AA. interessate e le imprese, anche tramite gli SUAP, finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento delle procedure amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività d'impresa e alla riduzione degli oneri amministrativi;

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

5.1 Requisiti generali

5.1.1 Gli interventi che possono essere oggetto di finanziamento sono esclusivamente quelli di **interesse collettivo**, vale a dire quelli finalizzati alla realizzazione di opere, infrastrutture, impianti, dotazioni, reti a cui sia collegata l'erogazione di servizi destinati a dare copertura alle

esigenze delle imprese insediate o insediande nell'area e in grado di garantire ad altri utenti interessati l'accesso al servizio, compatibilmente con i vincoli tecnici del sistema.

5.1.2 La gestione delle infrastrutture e degli impianti e dei relativi servizi dovrà, di norma essere – secondo quanto definito nell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.118/2007 – in capo al soggetto responsabile dell'area che può provvedere a tale gestione sia direttamente sia attraverso terzi ai quali la affida secondo le normative vigenti.

5.1.3 Non sono ammissibili interventi che prevedono esclusivamente spese di progettazione.

5.2 Interventi finanziabili

5.2.1 Sono prioritariamente finanziabili – tramite le risorse finanziarie del POR Fesr 2007-2013 e del bilancio regionale - interventi aventi come obiettivo la sostenibilità energetica delle aree produttive. In particolare e a titolo esemplificativo sono finanziabili:

- le piattaforme energetiche a fonti rinnovabili, intese come sistema costituito da uno o più impianti di generazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche in assetto cogenerativo;
- i sistemi a rete per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, per la produzione e la fornitura di aria compressa, freddo tecnologico e altre forme di energia, a servizio dell'area;
- gli impianti di cogenerazione, trigenerazione e quadrigenerazione ad alto rendimento a servizio dell'area;
- i sistemi di illuminazione ad alto rendimento delle aree esterne e delle parti comuni;
- i sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti e delle reti di interesse collettivo.

5.2.2 Sono altresì prioritariamente finanziabili - tramite le risorse del bilancio regionale – interventi insistenti sulle medesime aree in cui sono realizzati gli interventi di cui al precedente punto 5.2.1 - aventi come obiettivo la sostenibilità ambientale e territoriale delle aree produttive e che siano in grado di realizzare risultati di miglioramento rispetto alla caratteristiche di partenza dell'area o agli standard normativi vigenti e prevedere soluzioni tecniche e gestionali significative riguardanti, in via esemplificativa, gli obiettivi di seguito elencati

- miglioramento delle condizioni di efficienza del trasporto di merci e persone (esempio: riduzione dell'utilizzo di veicoli privati a favore del trasporto pubblico locale o di mezzi alternativi; riduzione dei veicoli merci in entrata e in uscita, promozione della mobilità ciclabile);
- promozione di servizi collettivi logistici, anche attraverso l'acquisto di mezzi di trasporto collettivi a metano o elettrici (ad. es spaccettamento merci e distribuzione anche a favore di centri limitrofi);
- promozione e installazione di sistemi informatici avanzati per lo stoccaggio e la logistica dei materiali in forma collettiva;
- promozione di interventi per la sicurezza dell'area e del trasporto delle merci (es. guardiania informatizzata, telecontrollo delle merci ecc.);

- supporto alla messa in sicurezza degli accessi dell'area industriale, per la viabilità interna e della immissione nella rete stradale principale);
- costituzione di reti di monitoraggio delle emissioni inquinanti al fine di dotare il soggetto responsabile dell'area della strumentazione necessaria per svolgere i propri compiti di verifica e monitoraggio periodici delle prestazioni ambientali;
- riduzione dell'inquinamento e della impermeabilizzazione dei suoli anche attraverso l'impiego di metodiche innovative per la realizzazione di strade, parcheggi, piazzali di movimentazione e lotti produttivi (ad es. asfalto fonoassorbente, griglie per il drenaggio dell'acqua piovana, pavimentazione drenante ecc.);
- riduzione dei consumi idrici e migliore gestione delle acque reflue (ivi compresa la riduzione delle acque reflue ed il loro recupero e/o riciclo);
- ottimizzazione e potenziamento delle reti di raccolta e smaltimento rifiuti/rifiuti assimilati;
- messa in sicurezza dell'area a fronte di rischi derivanti dai fenomeni climatici (ad. es. piovosi), quali vasche di laminazione, impianti di sollevamento delle acque ecc.;
- riduzione nella produzione dei rifiuti;
- recupero e/o riciclo dei rifiuti prodotti;
- riduzione delle fonti di inquinamento atmosferico, elettromagnetico e luminoso, anche attraverso l'interramento di cavidotti per l'alta e media tensione;
- mitigazione delle interferenze degli usi non compatibili con le attività produttive ed efficace inserimento degli impianti e delle infrastrutture nel contesto ambientale paesaggistico circostante, con particolare priorità alla salvaguardia delle reti ecologiche;
- promozione di azioni a carattere collettivo per il collegamento telematico alla rete della banda larga (sistema wi-fi ecc.)
- azioni di innovazione tecnologica e applicazione delle BAT (Best Available Techniques) previste dalla Direttiva 9661/CE (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control);
- sviluppo di servizi innovativi e di qualità quali, in particolare, servizi integrati per l'uso delle tecnologie informatiche, strutture comuni per la formazione, transit point ecc.;
- miglioramento della qualità e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
- sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e nuove modalità di interazione delle imprese con la Pubblica Amministrazione idonee a creare un ambiente normativo e amministrativo favorevole e semplificato all'attività di impresa.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 In relazione agli interventi e ai servizi indicati nel precedente paragrafo 5 sono ammissibili - fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal documento nazionale sulle spese ammissibili in corso di adozione ai sensi dell'art. 56, comma 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e con quanto stabilito nelle norme comunitarie sugli aiuti di stato - le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la certificazione delle reti, delle infrastrutture, degli impianti, macchinari, attrezzature, sistemi e dotazioni ammessi ad intervento;
- b) spese per la fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione delle reti, delle infrastrutture, degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi, attrezzature e dotazioni ammesse ad intervento;
- c) spese per l'installazione e posa in opera delle reti, delle infrastrutture, degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature e dotazioni ammessi ad intervento;
- d) spese per l'installazione di opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione delle reti, delle infrastrutture, degli impianti, macchinari, sistemi, attrezzature e dotazioni ammessi ad intervento;
- e) spese per l'acquisto di software dedicati alla gestione, controllo e programmazione dei consumi energetici nonché della logistica di merci e persone;
- f) spese per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate finalizzate all'efficienza energetica;
- g) spese sostenute per l'acquisizione di studi e/o consulenze specializzate, anche per la redazione dei Piani-Programma;
- h) spese sostenute per polizze fideiussorie o altre garanzie bancarie e/o assicurative a sostegno della richiesta di un anticipo del contributo da parte dei beneficiari finali;
- i) spese per mezzi di trasporto ad uso collettivo a basso impatto ambientale;

6.2 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità le spese necessarie per la realizzazione degli interventi potranno essere sostenute:

- a partire dalla data del 1 gennaio 2007, in tutti i casi in cui il cofinanziamento regionale non configuri un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea oppure venga erogato in regime de minimis;
- successivamente alla data di presentazione alla Regione dei programmi di investimento da parte delle Province, in tutti i casi in cui il cofinanziamento regionale configuri un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

7. BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO

7.1 In relazione agli interventi indicati nel precedente paragrafo 4 i soggetti beneficiari del finanziamento regionale possono essere i seguenti:

- enti pubblici;
- forme di partenariato pubblico/privato (società d'area e strutture consortili a capitale misto);
- società/enti responsabili della gestione di aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Delibera dell'Assemblea legislativa n. 118/2007;

- PMI e loro forme associate, selezionate dal soggetto attuatore degli interventi attraverso bandi di gara;

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI

8.1 Le Province, entro il termine del **31 dicembre 2008**, trasmettono alla Regione:

1. l'elenco delle aree strategiche programmate;
2. i programmi di investimento, nell'ordine di priorità di cui al precedente paragrafo 3.1 lettera a).

L'elenco e i programmi di investimento dovranno essere presentati secondo le seguenti alternative modalità:

A) **invio a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno**. In tale caso fa fede la data del timbro apposto sulla busta dall'ufficio postale accettante.

B) **presentazione a mano**. In tale caso fa fede il timbro "per ricevuto" apposto dall'ufficio regionale accettante.

In ambedue i casi le proposte progettuali devono essere recapitate presso il seguente indirizzo:

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

Servizio Politiche Industriali –Piano 15°

Viale Aldo Moro 44

40127 – Bologna

I programmi di investimento dovranno essere contestualmente presentati nelle seguenti forme:

- 1 copia su supporto cd rom;
- due copie sotto forma cartacea;

La busta, contenente ciascun programma di investimento, dovrà presentare la dicitura:

“PROVINCIA DI _____: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELL’AREA _____ SITA NEL COMUNE/NEI COMUNI DI _____ DA CARATTERIZZARE QUALE AREA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA”.

9. APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E SELEZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI

9.1 A seguito del ricevimento dei programmi provinciali secondo la procedura di cui al paragrafo precedente la Regione provvede:

a) alla valutazione dell'ammissibilità dei programmi medesimi.

Nella valutazione dei programmi provinciali la Regione terrà in particolare considerazione, ai fini della loro ammissione al finanziamento, la presenza dei seguenti elementi:

- vicinanza dell'area alle principali infrastrutture viarie e trasportistiche [ad esempio è preferibile che l'area si trovi in prossimità di un casello autostradale esistente e/o di un polo logistico o intermodale (interporto, terminal ferroviario) oppure che disponga di un collegamento diretto al casello autostradale tramite una strada esistente almeno di caratteristica C ("Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" Min. Infr.)];
- presenza all'interno dell'area di infrastrutture viarie e trasportistiche idonee a garantire un razionale accesso e flusso di merci e persone (ad esempio copertura, esistente, già prevista e/o programmata, dell'area da parte della rete di trasporto pubblico locale o collegamento diretto dell'area con la rete ciclabile esistente);
- accessibilità dell'area alle reti a banda larga, con particolare riferimento alla disponibilità di infrastrutture geografiche in fibra ottica (in particolare l'area dovrebbe essere collegata alle "autostrade" delle telecomunicazioni). Qualora tale accessibilità non sia attualmente assicurata l'area dovrà essere caratterizzata da interventi idonei a consentire ad almeno un operatore di telecomunicazioni di portarvi un punto di accesso alla propria rete a banda larga, con particolare riferimento alla fibra ottica;
- esistenza o previsione di un accordo tra le PP.AA. interessate e le imprese, anche tramite gli SUAP, finalizzato alla realizzazione di azioni di miglioramento delle procedure amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività d'impresa e alla riduzione degli oneri amministrativi;

b) alla selezione degli interventi da finanziare, tenuto conto dell'incidenza degli stessi in termini di sostenibilità energetica, ambientale, territoriale, logistica, telematica ed economico-finanziaria.

In particolare la Regione, nella selezione degli interventi, utilizzerà i seguenti criteri:

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Tali criteri tengono conto:

- della coerenza degli interventi con l'obiettivo specifico di riferimento del POR;
- della coerenza degli interventi con quanto contenuto nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con la Delibera 118/2007;
- della coerenza degli interventi con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema ambientale ed energetico;
- della coerenza degli interventi con le strategie regionali in campo energetico;
- della coerenza degli interventi con i piani/programmi di sviluppo territoriale della Regione;
- dell'impegno al cofinanziamento dei soggetti proponenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Tali criteri tengono conto:

a) **della qualità tecnica degli interventi**, con particolare riguardo:

per quanto riguarda la sostenibilità energetica:

- al contributo degli interventi all'utilizzo e alla valorizzazione delle energie rinnovabili, all'obiettivo di autosufficienza energetica dell'area, all'uso integrato ed efficiente delle fonti di energia;
- al contributo degli interventi alla riduzione degli impatti ambientali, con particolare riferimento alla riduzione dell'emissione di gas serra e climalteranti;
- al contributo degli interventi alla minimizzazione degli impatti ambientali, in particolare di quelli correlati alla realizzazione e all'adeguamento di impianti di produzione e distribuzione di energia;
- alla localizzazione degli interventi in aree ad elevata densità (attuale o potenziale) di imprese;

per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e territoriale:

- al contributo degli interventi al miglioramento delle condizioni di efficienza del trasporto di merci e persone;
- al contributo degli interventi alla riduzione dei consumi idrici e alla migliore gestione delle acque reflue (ivi compresa la riduzione delle acque reflue ed il loro recupero e/o riciclo);
- al contributo degli interventi alla riduzione della produzione dei rifiuti nonché al recupero e/o riciclo dei rifiuti prodotti;
- al contributo degli interventi alla riduzione delle fonti di inquinamento dei suoli, atmosferico, elettromagnetico, luminoso e acustico;
- alla quantità e qualità dei servizi che saranno prestati all'interno dell'area.

b) **della qualità economico-finanziaria degli interventi**, con particolare riferimento all'entità del cofinanziamento da parte dei soggetti realizzatori degli interventi.

CRITERI DI PRIORITA'

Tali criteri tengono conto:

1. della cantierabilità degli interventi.
2. del carattere tecnologicamente innovativo degli interventi, con particolare riferimento alla applicazione delle BAT (Best Available Techniques) previste dalla Direttiva 96/61/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control);

10. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

10.1 La Regione Emilia-Romagna attiva con le Province proponenti una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3.1, lettera c), relative agli interventi individuati nell'ambito degli atti di programmazione territoriale e coerenti con gli indirizzi di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n.118/2007 per la realizzazione di aree ecologicamente attrezzate. Nella convenzione sono disciplinate, in particolare, le funzioni di assistenza tecnica, controllo e monitoraggio degli interventi a supporto della Regione.

10.2 La Regione Emilia-Romagna, acquisisce i programmi presentati dalle Province con le proposte di candidature delle aree, cura la verifica e la selezione degli interventi sulla base dei criteri indicati nel precedente paragrafo 9 nonché, al fine di consentire il finanziamento di almeno un intervento per ciascuna Provincia, definisce e stipula, con le Province e i soggetti pubblici proponenti, accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 per il finanziamento degli interventi medesimi.

11. STIPULA DELLA CONVENZIONE DI REALIZZAZIONE TRA LA REGIONE E I SOGGETTI REALIZZATORI DEGLI INTERVENTI

11.1 A seguito della definizione degli accordi di cui al paragrafo precedente la Regione provvede a stipulare una **convenzione di realizzazione** con le Province e i soggetti realizzatori degli interventi nonché beneficiari finali del finanziamento. Tale convenzione dovrà prevedere:

- le tipologie di interventi e delle spese ammissibili a finanziamento nonché i tempi di realizzazione;
- l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento degli interventi;
- la tipologia di regime (non aiuto/ de minimis/aiuto) applicabile ai singoli interventi e il conseguente ammontare di contributo concedibile;
- le modalità di assegnazione e trasferimento del finanziamento a ciascun soggetto beneficiario;
- le modalità di verifica e controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e le cause di revoca del finanziamento;
- le modalità di rendicontazione delle spese da parte dei soggetti realizzatori degli interventi;
- le modalità di svolgimento dei flussi di dati e informazioni tra la Regione e i soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'impegno, da parte dei beneficiari coinvolti nella realizzazione degli interventi, ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;

- l'impegno, da parte dei beneficiari, di tenere le registrazioni contabili di ogni singolo intervento, e di trasmettere all'Autorità di Gestione del POR 2007-2013 i dati di sintesi;
- l'impegno, da parte dei soggetti realizzatori degli interventi - beneficiari finali del finanziamento - di rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti nell'art. 8 del Regolamento CE n. 1828/2006;
- l'impegno, da parte dei beneficiari, a fornire ogni informazione e documentazione sugli sviluppi degli interventi e a collaborare a qualsiasi controllo effettuato dalla Regione o dalle autorità statali o comunitarie;
- ogni altro elemento utile ad una efficace realizzazione degli interventi e, più in generale, gestione del piano-programma.

11.2 Gli accordi di cui al paragrafo 10 e le convenzioni di cui al punto 11.1 del presente paragrafo potranno, in ragione dello stato di avanzamento degli interventi e dell'eventuale sorgere di criticità legate alla realizzazione degli stessi, subire modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo alla sostituzione degli interventi da finanziare con altri interventi previsti nei programmi provinciali presentati.

12. MISURA DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE

12.1 Nella fase di stipula delle convenzioni di realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 11 verranno individuate le ipotesi nella quali il cofinanziamento regionale – con riferimento alla tipologia di interventi ammessi a finanziamento - può o meno costituire, in base alla normativa comunitaria vigente, un aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea e indicate le relative discipline comunitarie applicabili. Nel caso in cui gli interventi finanziabili che configurano un aiuto di stato necessitino di una preventiva notifica alla Commissione Europea, la concessione del cofinanziamento regionale è subordinata all'esito positivo della relativa procedura.

12.2 In ogni caso il suddetto cofinanziamento verrà concesso secondo le misure massime percentuali, riferite ai sotto indicati costi e interventi ammissibili, definite come segue:

12.2.1 INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITA' ENERGETICA

- A. Investimenti per la cogenerazione**
- B. Investimenti per le fonti rinnovabili**
- C. Investimenti in misure di risparmio energetico**

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale costituisce aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 65% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 55% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Sovraccosti di investimento
OPPURE PER LE SOLE PMI				
MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
PICCOLA IMPRESA		MEDIA IMPRESA		
Fino al 20% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00		Fino al 10% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00		Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

D. Investimenti per il teleriscaldamento energeticamente efficiente

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale costituisce aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 65% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 55% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Sovraccosti di investimento

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

E. Investimenti che consentono di superare le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 35% dei costi ammissibili	Fino al 35% dei costi ammissibili	Fino al 55% dei sovraccosti di investimento	Fino al 45% dei costi ammissibili	Sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie

OPPURE PER LE SOLE PMI		
MASSIMALE DI AIUTO		COSTI AMMISSIBILI
PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 20% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 10% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 50% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

12.2.2 INVESTIMENTI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

A. Investimenti che consentono di superare le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 35% dei costi ammissibili	Fino al 35% dei costi ammissibili	Fino al 55% dei sovraccosti di investimento	Fino al 45% dei costi ammissibili	Sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie

OPPURE PER LE SOLE PMI		
MASSIMALE DI AIUTO		COSTI AMMISSIBILI
PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 20% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Fino al 10% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

B. Investimenti per la gestione dei rifiuti

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale costituisce aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 65% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 55% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Sovraccosti di investimento

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

C. Investimenti per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale costituisce aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO				COSTI AMMISSIBILI
SOGGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 45% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 65% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Fino al 55% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 4.000.000	Sovraccosti di investimento

Nel caso in cui il cofinanziamento regionale non si configuri quale aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea oppure viene erogato in regime de minimis i massimali di aiuto e i relativi costi ammissibili sono i seguenti:

MASSIMALE DI AIUTO	COSTI AMMISSIBILI

SOGETTI PUBBLICI	GRANDE IMPRESA	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA	
Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Fino al 40% dei costi ammissibili e in misura non superiore a € 2.000.000,00	Totale dei costi sostenuti per gli investimenti

N.B. nel caso in cui il cofinanziamento regionale non configura un aiuto di stato e al di fuori dell'applicazione del regime de minimis i massimali sopra indicati si applicano compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006 (progetti generatori di entrate) secondo il quale la spesa ammissibile non supera il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico.

12.3 La misura del cofinanziamento regionale riferita ai programmi di investimenti per ciascuna area complessivamente considerati non supera, di norma, complessivi € 4.000.000.

13 OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO

13.1 Le convenzioni che la Regione stipulerà con i soggetti attuatori degli interventi prevedono il rispetto dei seguenti obblighi:

13.1.1 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

13.1.1.1. Ai soggetti attuatori spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013, come indicato dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, all'articolo 8 relativo a "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico". Nello specifico è responsabilità del beneficiario dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Gli interventi informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare, sulla base dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e la dicitura "Unione europea";
- l'indicazione del "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- la frase "Costruiamo insieme il futuro";

Oltre a ciò tali interventi dovranno adeguarsi a regole relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione Emilia-Romagna.

13.1.1.2. Il beneficiario si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del Programma Operativo Regionale.

13.1.2 CONTROLLI

13.1.2.1. La Regione – anche al fine di consentire un’adeguata attività di controllo in merito all’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del POR 2007-2013 da parte dell’Autorità di Audit - si riserva in ogni tempo la facoltà:

1. di svolgere – per le finalità indicate nell’art. 13 del Regolamento CE 1828/2006 e secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, anche nei cinque anni successivi alla concessione del cofinanziamento, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del finanziamento e la conformità degli interventi realizzati rispetto al programma presentato;
- che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel presente atto;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;

2. Di verificare il possesso e il mantenimento, da parte dei beneficiari, dei requisiti richiesti per la concessione del cofinanziamento e la corretta destinazione del medesimo;

3. Di chiedere al beneficiario del finanziamento copia della documentazione di spesa relativa agli interventi ammessi e le relative quietanze.

4. La Commissione europea – per la parte degli interventi cofinanziati tramite i fondi strutturali - potrà svolgere ai sensi dell’art. 72 del regolamento CE 1083/2006 e con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in merito agli interventi finanziati.

13.1.2.2 Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione.

13.1.3 MONITORAGGIO

13.1.3.1. La Regione Emilia-Romagna, tramite i Servizi competenti oppure avvalendosi di soggetti terzi, svolge – durante le fasi di realizzazione degli interventi oggetto di cofinanziamento - l’attività di monitoraggio finalizzata ad assicurare l’effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti – pena la revoca totale o parziale del cofinanziamento medesimo - a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi e alle criticità riscontrate nella loro realizzazione. L’attività di monitoraggio si svolgerà sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

- a) lo stato di avanzamento degli interventi nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata nelle proposte progettuali e nelle convenzioni di realizzazione;
- b) l'andamento della gestione complessiva degli interventi, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.

14. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

14.1 I dati personali forniti all'Amministrazione regionale e alle Amministrazioni provinciali nello svolgimento delle attività loro delegate saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente atto e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'ottenimento del finanziamento regionale e per tutte le conseguenti attività.

14.2 I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle singole Amministrazioni provinciali per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

14.3 Qualora la Regione Emilia-Romagna o le Amministrazioni provinciali debbano avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

14.4 L'accettazione del cofinanziamento regionale comporta, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 1828/2006, di fatto l'accettazione della pubblicazione – elettronica o in altra forma – degli elenchi dei beneficiari in cui esse sono inseriti e indicanti la tipologia di intervento e l'importo del cofinanziamento regionale erogato. Le informazioni contenute in tali elenchi sono trattati esclusivamente ai fini di quanto stabilito nel medesimo art. 7 del Regolamento CE n. 1828/2006.

15. INFORMAZIONI

15.1 Le informazioni relative all'attuazione delle procedure disciplinate nel presente invito sono disponibili sul portale regionale per le imprese.

15.2 Per eventuali informazioni telefoniche è inoltre possibile chiamare i seguenti numeri:
800.662200/ 051-6396301 / 051-6396300.

15.3 E' infine possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it